



Bruxelles, 1° febbraio 2019  
(OR. en)

5960/19

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2018/0390(COD)**

---

---

**VISA 20  
PREP-BXT 38  
COMIX 56  
CODEC 265**

## **RISULTATI DEI LAVORI**

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	delegazioni
n. doc. prec.:	5430/19
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo, in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione - Mandato per i negoziati con il Parlamento europeo

---

Nella riunione del 1° febbraio 2019 il Comitato dei rappresentanti permanenti ha approvato il mandato per i negoziati con il Parlamento europeo che figura nell'allegato.

Le modifiche rispetto alla proposta della Commissione sono indicate in **grassetto sottolineato** per quanto riguarda le aggiunte e con [...] per quanto riguarda le soppressioni.

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**recante modifica del regolamento ([...]UE) [...]2018/1806 [...] che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo, in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato al Consiglio europeo l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. Di conseguenza, il Regno Unito diverrà un paese terzo e il diritto dell'Unione cesserà di applicarglisi a decorrere dal 30 marzo 2019, a meno che sia stabilita un'altra data con un accordo di recesso o all'unanimità dal Consiglio europeo in accordo con il Regno Unito.
- (2) A norma dell'articolo 21 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup>, i cittadini dell'Unione hanno il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, compreso il diritto di entrare nel territorio degli Stati membri senza visto né formalità equivalenti.

---

<sup>1</sup> Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

- (3) In conseguenza del recesso del Regno Unito dall'Unione, il trattato e la direttiva 2004/38/CE cesseranno di applicarsi ai cittadini del Regno Unito che sono cittadini ("citizens") britannici, e con questi anche il diritto di entrare negli Stati membri senza visto. È pertanto necessario includere il Regno Unito in uno degli allegati del [...] <sup>2</sup> **regolamento (UE) 2018/1806**<sup>3</sup>. L'allegato I contiene l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'allegato II quello dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo.
- (3 bis) *Gibilterra non fa parte del Regno Unito. L'applicazione del diritto dell'Unione a Gibilterra nella misura prevista dall'atto di adesione del 1972 è avvenuta esclusivamente in virtù dell'articolo 355, paragrafo 3, del TFUE. L'inserimento del Regno Unito nell'elenco di cui all'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) 2018/1806 non riguarderà i cittadini dei territori britannici d'oltremare (British overseas territories citizens) che hanno acquisito la cittadinanza in virtù di un legame con Gibilterra. È pertanto opportuno che Gibilterra figuri nell'elenco di cui all'allegato II, parte 3, del regolamento (UE) 2018/1806, insieme agli altri territori britannici d'oltremare.***
- (4) I criteri da prendere in considerazione per determinare – procedendo a una valutazione caso per caso – quali sono i paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo di visto e quali i paesi terzi i cui cittadini ne sono esenti sono definiti [...] <sup>4</sup> **all'articolo 1 del regolamento (UE) 2018/1806**. Tali criteri attengono in particolare all'immigrazione illegale, all'ordine pubblico e alla sicurezza, ai vantaggi economici, segnatamente in termini di turismo e commercio estero, e alle relazioni esterne dell'Unione con i paesi terzi in questione, includendo anche considerazioni relative ai diritti umani e alle libertà fondamentali nonché tenendo conto delle implicazioni di coerenza regionale e reciprocità.
- (5) Tenuto conto di tutti i criteri elencati [...] <sup>5</sup> **all'articolo 1 del regolamento (UE) 2018/1806**, è opportuno esentare i cittadini del Regno Unito che sono "citizens" britannici dall'obbligo di visto per entrare nel territorio degli Stati membri. Considerati la prossimità geografica, il collegamento tra le economie, lo stadio commerciale e il volume degli spostamenti di persone a breve termine tra il Regno Unito e l'Unione per affari, svago o altri scopi, l'esenzione dall'obbligo di visto dovrebbe facilitare il turismo e le attività economiche, apportando così benefici all'Unione.

---

<sup>2</sup> [...]

<sup>3</sup> **Regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 303 del 28.11.2018, pag. 39)**

<sup>4</sup> [...]

<sup>5</sup> [...]

- (6) Qualora in futuro il Regno Unito introduca l'obbligo di visto per i cittadini di almeno uno Stato membro, sarà opportuno applicare il meccanismo di reciprocità di cui [...] <sup>6</sup> **all'articolo 7 del regolamento (UE) 2018/1806**. Nell'applicare tale meccanismo il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero agire senza ritardo.
- (7) Il Regno Unito dovrebbe pertanto essere incluso nell'allegato II del [...] <sup>7</sup> **regolamento (UE) 2018/1806** per quanto riguarda i "citizens" britannici.
- (8) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* <sup>8</sup> di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio <sup>9</sup>.
- (9) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* <sup>10</sup> di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettere B e C, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio <sup>11</sup>.

---

<sup>6</sup> [...]

<sup>7</sup> [...]

<sup>8</sup> GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

<sup>9</sup> Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

<sup>10</sup> GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

<sup>11</sup> Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

- (10) Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce, ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis*<sup>12</sup> di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettere B e C, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio<sup>13</sup>.
- (11) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio<sup>14</sup>; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione.
- (12) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio<sup>15</sup>; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (13) Il presente regolamento costituisce un atto basato sull'*acquis* di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2003, dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2005 e dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2011.
- (14) È opportuno che il presente regolamento entri in vigore il 30 marzo 2019, giorno del recesso del Regno Unito dall'Unione.

---

<sup>12</sup> GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

<sup>13</sup> Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

<sup>14</sup> Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

<sup>15</sup> Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

- (15) *In conformità dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71, la cessazione dell'applicazione degli atti fissata ad una data determinata ha luogo allo spirare dell'ultima ora del giorno corrispondente a tale data. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di applicarsi al Regno Unito. [...]*
- (16) È pertanto opportuno modificare il [...] <sup>16</sup> *regolamento (UE) 2018/1806,*

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il [...] <sup>17</sup> *regolamento (UE) 2018/1806* è così modificato:

1. all[...] <sup>18</sup> *articolo 6, paragrafo 2*, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) fatti salvi gli obblighi derivanti dall'accordo europeo relativo alla soppressione dei visti dei rifugiati, firmato a Strasburgo il 20 aprile 1959, i rifugiati statutari, gli apolidi e altre persone che non possiedono la cittadinanza di nessun paese, che risiedono in Irlanda e sono titolari di un documento di viaggio rilasciato dall'Irlanda che è riconosciuto dallo Stato membro interessato.";

2. all'allegato II, parte 1, è inserito quanto segue:

"Regno Unito (esclusi i "citizens" britannici di cui alla parte 3)";

3. il titolo dell'allegato II, parte 3, è sostituito dal seguente:

"CITTADINI BRITANNICI CHE NON SONO "CITIZENS" BRITANNICI" [...];

4. *nell'allegato II, parte 3, dopo "British overseas territories citizens (BOTC)" è inserito quanto segue:*

*"Tali territori comprendono: Anguilla, Bermuda, Isole Cayman, Isole Falkland, Georgia del sud e Sandwich australi, Gibilterra\*, Montserrat, Isole Pitcairn, Sant'Elena e dipendenze, Territori dell'Antartico britannico, Territorio britannico dell'Oceano Indiano, Isole Turks e Caicos e Isole Vergini britanniche."*

---

<sup>16</sup> [...]

<sup>17</sup> [...]

<sup>18</sup> [...]

\* *Gibilterra è una colonia della Corona britannica. La sovranità su Gibilterra è oggetto di una controversia tra la Spagna e il Regno Unito; è necessario trovare una soluzione in merito a questo territorio alla luce delle pertinenti risoluzioni e decisioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.*

*Articolo 2*

Qualora in futuro il Regno Unito introduca l'obbligo di visto per i cittadini di almeno uno Stato membro, sarà opportuno applicare il meccanismo di reciprocità di cui [...] <sup>19</sup> *all'articolo 7 del regolamento (UE) 2018/1806*. Nell'applicare tale meccanismo il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri agiscono senza ritardo.

*Articolo 3*

1. Il presente regolamento entra in vigore il 30 marzo 2019.

Esso si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui [...] *i trattati* cessano di applicarsi al Regno Unito.

2. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, il

*Per il Parlamento europeo*  
*Il presidente*

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*

---

---

<sup>19</sup> [...]